

Risposta n. 897/2021

OGGETTO: Art. 10 n. 11, del DPR n. 633 del 1972 - regime di esenzione per le cessioni di oro da investimento

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA (di seguito l'Istante o la Società) opera nel mercato dei metalli preziosi (oro, argento e platino) e svolge sia attività di affinazione che di commercializzazione del metallo allo stato puro, nel caso dell'oro, c.d. oro da investimento di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

Al fine di ampliare le proprie opportunità di commercializzazione dell'oro da investimento, la Società ha ipotizzato di proporre alla propria clientela la stipula di una nuova tipologia di contratto i cui tratti salienti sono così di seguito sintetizzabili:

i) In virtù del contratto stipulato, il Cliente sarebbe obbligato ad acquistare, entro un dato termine, un certo quantitativo di oro da investimento secondo le specifiche caratteristiche di forma (in specie, lingotti o placchette), peso (superiore ad un grammo e comunque accettato dal mercato dell'oro) e purezza (pari o superiore a 995 millesimi) previsti dall'art. 1 della legge n. 7/2000.

ii) All'atto del singolo acquisto previsto dal contratto, per un peso almeno pari ad un grammo, la Società rilascerebbe, alternativamente, al Cliente, apposita attestazione

rappresentativa:

a) della quantità di oro acquistato e gli estremi identificativi del corrispondente lingotto/placchetta venduta al Cliente medesimo;

oppure

b) la specificazione che la quantità di oro acquistata dal Cliente (superiore ad un grammo), con purezza pari ad almeno 995 millesimi, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1378 c.c., "individuazione" dell'oro oggetto di trasferimento, il quale dovrà essere successivamente consegnato nella forma (lingotto/placchetta), peso (almeno un grammo) e purezza (almeno 995 millesimi) idonei ad integrare la fattispecie della cessione dell'oro da investimento, con la conseguenza che il Cliente verrebbe ad acquistare, appunto, la proprietà dell'oro oggetto di transazione, per effetto di tale specificazione.

iii) L'oro da investimento acquistato dal Cliente rimarrebbe in deposito presso la Società.

iv) Il Cliente potrebbe, in ogni momento, richiedere la consegna fisica, in tutto o in parte, dell'oro da investimento acquistato. La consegna sarebbe eseguita nella forma del lingotto o placchetta richiesta dal Cliente, tra una serie di formati possibili, ferma restando l'osservanza delle caratteristiche, *in primis* di peso, accettate dal mercato dell'oro e comunque per un peso almeno pari ad un grammo.

v) Analogamente, anche la Società avrebbe la facoltà, previa lingottatura, in ogni momento, di consegnare l'oro acquistato dal Cliente al Cliente medesimo.

vi) La Società addebiterebbe al Cliente il costo della lingottatura; talché, il corrispettivo di acquisto dell'oro sarebbe comprensivo anche di tale costo.

In definitiva, dunque, l'atto di acquisto, alternativamente, può sia recare l'indicazione degli estremi identificativi del lingotto/placchetta oggetto di acquisto, sia contenere l'individuazione convenzionale, ai sensi dell'art. 1378 c.c., dell'oro oggetto di trasferimento (con le caratteristiche di forma, peso, purezza prevista dall'art. 1, cit.), il quale dovrà essere consegnato, previa lingottatura, dalla Società al Cliente nella

forma del lingotto o della placchetta richiesta.

L'oro - in lingotti - acquistato dal Cliente, se non ritirato direttamente, può rimanere in deposito presso la Società (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1766 c.c.), la quale, a richiesta del medesimo Cliente, deve provvedere alla sua consegna allo stesso Contraente. In tal caso, l'oro rimane nella esclusiva proprietà del Cliente e viene custodito sino al momento in cui il titolare medesimo ne richiede la restituzione.

L'Istante evidenzia, inoltre, che nelle scritture contabili (mastrini) verrebbe data indicazione giornaliera della tipologia (lingotti) e della quantità (grammi) e finezza dell'oro oggetto dei contratti sottoscritti dai clienti e, dunque, costituente bene nella proprietà di soggetti terzi. Questo comporta che l'Istante non potrà detenere presso i propri locali aziendali una quantità di oro inferiore rispetto a quella, a tale momento, necessaria per i lingotti acquistati dai Clienti, rappresentati analiticamente nei conti intestati a ciascuno di essi.

Inoltre, è previsto che solo il lingotto oggetto di consegna fisica al Cliente - il quale, dunque, ne richiede la restituzione, in attuazione del contratto di deposito - è caratterizzato da uno specifico numero di serie e da apposita certificazione. Quelli prodotti dalla Società ed oggetto del deposito associato al contratto oggetto della istanza d'interpello non sono, invece, caratterizzati da uno specifico numero di serie; né sarebbero separati fisicamente dall'ulteriore oro di proprietà, detenuto nei locali aziendali: ciò, atteso che l'oro è bene fungibile e, dunque, rilevante, ai fini della restituzione (quando richiesta) al Cliente, e che detta restituzione abbia appunto ad oggetto oro nella forma (lingotto), peso, finezza e quantità dal medesimo Contraente prescelta in occasione dei singoli atti di acquisto effettuati in esecuzione del contratto sottoscritto.

Il fatto che l'oro da investimento oggetto dei vari acquisti sia custodito (in deposito regolare) insieme al proprio oro non esclude la ricorrenza dell'intervenuta individuazione di cui all'art. 1378 c.c., in quanto lo strumento dell'individuazione sarebbe concordemente pattuito tra le parti e verificabile dal Cliente tramite l'apposita

applicazione dedicata (cd. "App").

Posto quanto sopra, la Società istante chiede se le singole cessioni di oro, nell'ambito del contratto sottoscritto, nelle diverse modalità sopra rappresentate, siano da qualificare come operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 11) del DPR n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso della Società, le singole cessioni di oro, nell'ambito del contratto sottoscritto dal Cliente, sono operazioni esenti IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 11) del DPR n. 633 del 1972.

Ciò che caratterizza il contratto in esame, infatti, è solo la previa fissazione, tra la Società ed il Cliente, della quantità di oro che quest'ultimo dovrà acquisire entro un certo termine.

In particolare, ad avviso dell'Istante, il regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10, n. 11), del DPR n. 633 del 1972, risulta applicabile anche nel caso in cui il singolo acquisto - pur non riguardando un lingotto/placchetta specificamente individuato da codice identificativo - abbia ad oggetto oro per un peso eguale o superiore ad un grammo, di purezza eguale o superiore a 995 millesimi, con previsione dell'obbligo, per la Società, di consegnare l'oro oggetto di acquisto nella forma del lingotto o della placchetta di oro, fermo restando tuttavia che, sulla base delle condizioni generali di contratto afferenti il contratto, l'oro oggetto della singola transazione venga pattuito tra le parti come oggetto di individuazione, ai sensi dell'art. 1378 c.c..

Tale disposizione prevede, invero, che, nel caso di vendita di cose determinate solo nel genere, è solo la specificazione del bene trasferito che determina l'immediato effetto traslativo del contratto di vendita. Secondo l'Istante, nel caso in esame, tale specificazione può farsi secondo le modalità convenute tra le parti del contratto.

A conferma di ciò, l'Istante evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Corte

di Cassazione, nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria affinché all'effetto obbligatorio segua quello del trasferimento della proprietà del bene dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal *genus* e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. In particolare, nella sentenza della Corte di Cassazione del 28 aprile 2011, n. 9466, si è ritenuta integrata la fattispecie della individuazione di cui all'art. 1378 c.c., nella dizione, in fattura di vendita, "*materiale a vs. disposizione presso nostro deposito*", idonea ad indicare l'intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonché il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo.

L'Istante non ritiene, invero, che osti a tale conclusione il fatto che l'oro oggetto di acquisto possa - ma non necessariamente - essere oggetto di deposito presso la propria sede. A tal riguardo, sottolinea che, in tale evenienza, al negozio giuridico di cessione, si assommerà quello, distinto ed autonomo, di deposito, il quale ultimo, peraltro, non andrà ad incidere sui connotati strutturali del primo, in virtù del quale l'obbligo di consegna gravante sulla società istante riguarda l'oro in forma, purezza e peso idonei ad integrare la fattispecie del c.d. oro da investimento.

L'Istante rappresenta, altresì, che potrebbe verificarsi il caso in cui, in esito alla richiesta di consegna del Cliente o alla relativa disposizione di consegna della stessa Società, solo una parte dell'oro complessivamente acquistato dal Cliente con i plurimi acquisti afferenti il contratto sottoscritto venga fatto oggetto, appunto, di consegna e che quest'ultima possa concretizzarsi nella forma di un unico lingotto di peso pari alla sommatoria del peso dell'oro oggetto di più singoli atti di acquisto effettuati in esecuzione del contratto in esame. Anche tale circostanza, ad avviso dell'Istante, non pregiudicherebbe la bontà delle conclusioni come sopra formulate.

Inoltre, il fatto che il lingotto consegnato al Cliente cumuli in sé, quanto al suo peso, l'obbligo di consegna afferente una pluralità di singoli atti di acquisto inerenti il

contratto, non incide, ad avviso dell'istante, sulla qualificazione della fattispecie afferente i singoli atti di cessione di oro da investimento (esente ai fini IVA ai fini dell'art. 10, n. 11, del DPR n. 633 del 1972).

Ad avviso dell'Istante, la correttezza delle conclusioni che precedono è rafforzata dal fatto che il n. 11) dell'art. 10 citato qualifica come operazione esente la cessione di oro da investimento, anche nel caso in cui esso sia rappresentato da titoli.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Direttiva 98/80/CE, modificando la Sesta Direttiva IVA (Direttiva 77/388/CEE), ha introdotto un regime speciale per il commercio dell'oro. Nella Direttiva 2006/112/CE (che ha rifuso la Direttiva 77/388/CEE) il predetto regime è regolamentato dagli articoli 198 e dagli articoli contenuti nel Capo 5 sezioni 1, 2, 3, 4, 5 (artt. 344 e ss).

In particolare, l'articolo 344 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che sono considerati «oro da investimento»:

1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

L'oro industriale è inteso invece come materiale d'oro o come prodotto semilavorato di purezza pari o superiore a 325 millesimi (articolo 198, par 2, della Direttiva 2006/112/CE).

Tale regime è stato recepito dall'ordinamento italiano con la legge 17 gennaio 2000, n. 7, che all'articolo 1, riprendendo fedelmente le definizioni della Direttiva, ha operato una distinzione tra oro da "investimento", consistente in lingotti e/o placchette

con un peso superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800, con determinate caratteristiche ed oro "diverso da quello da investimento" o "industriale", consistente in materiali d'oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavorazione industriale.

In merito alla disciplina IVA applicabile alle cessioni di oro, l'art. 10, primo comma, n. 11, del DPR n. 633 del 1972 prevede il regime di esenzione per *"le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione"*.

La disposizione stabilisce, inoltre, che per oro da investimento si intende *"a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco".

Ciò rilevato, è il caso di evidenziare che la disciplina normativa sopra richiamata, ai fini della qualificazione dell'oro da investimento, richiede specifici requisiti di forma e di peso accettati dal mercato dell'oro.

L'oro, qualora venga ad essere utilizzato come bene di investimento, ha una quotazione ufficiale quotidiana ed è trattato su molti mercati a livello mondiale. Il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, con riferimento al peso dell'oro da investimento, nell'allegato III fissa, inoltre, i relativi valori di riferimento accettati dal mercato.

Nel caso in esame, l'Istante rappresenta di essere intenzionato a proporre alla propria clientela un contratto in virtù del quale il Cliente si obbligherebbe ad acquistare, entro un dato termine, un certo quantitativo di oro da investimento.

Come evidenziato testualmente nell'istanza e ulteriormente dettagliato in sede di presentazione della documentazione integrativa, ciò che caratterizza il contratto è la *"previa fissazione, tra la società ed il Cliente, della quantità di oro che quest'ultimo dovrà acquisire entro un certo termine. Entro quest'ultimo, dunque, uno o più potranno essere gli atti di acquisto, rispetto a ciascuno dei quali, pertanto, sarà necessario verificare il regime IVA applicabile"*.

L'Istante, al riguardo, chiede di chiarire se il regime di esenzione per l'oro da investimento, di cui all'art. 10, n. 11, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 trova applicazione sia qualora l'atto di acquisto rechi *"l'indicazione degli estremi identificativi del lingotto/placchetta oggetto di acquisto"*, sia qualora, secondo quanto letteralmente rappresentato dalla parte, contenga *"l'individuazione convenzionale, ai sensi dell'art. 1378 c.c., dell'oro oggetto di trasferimento (con le caratteristiche di forma, peso, purezza prevista dall'art. 1, cit.), il quale dovrà essere consegnato (...) al Cliente nella forma del lingotto o della placchetta richiesta dal medesimo Cliente"*.

La disamina della suddetta fattispecie impone qualche cenno, in via preliminare, alla disciplina dettata dal codice civile in materia di trasferimento di beni mobili.

L'art. 1376 c.c. prevede che *"Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato"*. In tale caso, il trasferimento della proprietà della cosa determinata si produce a seguito della stipula del contratto definitivo, per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Diversamente, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, l'art. 1378 c.c. prevede che *"la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere"*. In tale caso, dunque, l'effetto traslativo della proprietà non si produce per effetto del solo consenso raggiunto tra le parti, ma va ricondotto al momento dell'individuazione o, eventualmente, al momento della consegna dei beni al vettore o allo spedizioniere. L'individuazione mira a rendere identificabile il bene venduto e comporta, in linea generale, la separazione della cosa dal resto del *genus*.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento al caso in esame, qualora nell'atto di acquisto siano indicati gli estremi identificativi del corrispondente lingotto/placchetta (codice identificativo) venduto al Cliente, trattandosi di beni specificamente individuati, per effetto della sottoscrizione, si produrrà l'effetto traslativo della proprietà del bene.

Per quanto concerne, invece, la diversa ipotesi descritta, qualora nell'atto di acquisto non siano indicati gli estremi identificativi del lingotto/placchetta (codice identificativo) e difetti la specificazione del bene, l'art. 1378 c.c., come sopra evidenziato, differisce l'effetto traslativo della proprietà dei beni (determinati soltanto

nel genere) al momento dell'individuazione anche, eventualmente, mediante consegna dei beni al vettore o allo spedizioniere.

Pertanto, è soltanto dal momento dell'individuazione, anche mediante consegna, che si realizzerà il trasferimento della proprietà del bene ed è solo a partire da tale momento che sarà possibile valutare, sulla base delle specifiche caratteristiche di forma, peso e purezza del bene puntualmente identificato, l'eventuale riconducibilità dello stesso nella categoria dell'oro da investimento.

Ciò premesso, giova preliminarmente rilevare che esula dal presente parere la valutazione delle formule contrattuali previste dalle parti per regolamentare l'individuazione del bene ai sensi dell'articolo 1378 c.c. a cui va ricondotta l'efficacia traslativa della proprietà dei beni; il presente parere, pertanto, non implica che la procedura descritta dall'Istante nell'istanza e nella documentazione integrativa presentata equivalga - agli effetti del richiamato articolo 1378 del c.c.- alla "specificazione" in quanto tale questione attiene ai profili civilistici della fattispecie, rientrando nell'autonomia negoziale delle parti la determinazione delle specifiche clausole, in vista degli interessi che si intendono perseguire e del bilanciamento degli stessi, da valutarsi, peraltro, nel quadro dei principi delineati in materia dalla Corte di Cassazione, peraltro richiamati dall'istante nel proprio parere.

Da un punto di vista fiscale, qualora il contratto abbia ad oggetto la consegna di materiale che, per caratteristiche di peso, di forma e di purezza, sia riconducibile alla nozione di oro da investimento, l'operazione va ricompresa, ai fini IVA, tra quelle esenti dal tributo ai sensi dell'art.10, primo comma, n. 11 del DPR n. 633 del 1972. Questo vale sia nell'ipotesi in cui il contratto individui il numero e gli estremi identificativi del corrispondente lingotto/placchetta, sia nel caso di vendita di beni che, al momento del prodursi dell'effetto traslativo con la specificazione (anche mediante consegna al vettore o spedizioniere), presentino le sopra richiamate caratteristiche.

Con specifico riferimento al contratto in esame, la differente strutturazione dell'atto di acquisto, delle modalità di pagamento del bene, nonché le previsioni in

merito alla consegna dello stesso possono, in definitiva, incidere sul momento di effettuazione dell'operazione, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, nonché sul momento di fatturazione della stessa.

In proposito giova infatti ricordare che, in merito al trattamento ai fini IVA delle cessioni di beni mobili, l'art. 6, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che *"le cessioni di beni si considerano effettuate (...) nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili"*, ancorché l'articolo 6, comma 4, del DPR. 633 del 1972 preveda che *"Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"*. Preme rilevare, tuttavia, che il disposto del comma 4 dell'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 non giustifica, in ogni caso, l'assoggettamento ad IVA degli acconti versati per cessioni di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate.

In proposito la Corte di Giustizia, nella sentenza 21 febbraio 2006 causa C-419/02, ha avuto modo di precisare che sono soggette all'IVA solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e non anche i pagamenti effettuati come corrispettivo di queste ultime. Affinché l'imposta possa diventare esigibile, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti e dunque che nel momento del versamento dell'acconto i beni o i servizi siano specificamente individuati. Tali presupposti non sussistono - sottolinea la Corte di Giustizia - in caso di una somma forfettaria versata per beni indicati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall'acquirente e dal venditore e dal quale l'acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato.

Alla luce dei principi esposti dalla Corte di Giustizia, dunque, è necessario che il

fatto generatore, pur non ancora attuale al momento del pagamento, sia comunque già delineato; diversamente, infatti, si verificherebbe una mera dazione di denaro non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Per completezza si fa presente, infine, che nessuna valutazione viene fornita, in questa sede, in merito al trattamento IVA del deposito afferente il contratto in esame, nonché alle obbligazioni ad esso collegate di trasporto, spedizione e consegna dei beni in quanto non oggetto dei quesiti posti nella presente istanza.

(firmato digitalmente)